

Adottato con provvedimento C.P. n. 19 del 5.2.2003

INDIRIZZI GENERALI DETERMINATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE E CONCERNENTI LE NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI PROVINCIALI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA, PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

◆ **Ambito di applicazione**

Gli indirizzi generali stabiliti con il presente atto si applicano nei casi di nomina, designazione o revoca di rappresentanti provinciali, presso enti, aziende o istituzioni, qualora la competenza sia riconosciuta al Presidente della Provincia e ciò ai sensi dell'art. 50, comma 8, T.U.E.L. 267/2000.

Detti indirizzi non si applicano in tutti i casi in cui la persona da nominare o designare sia espressamente individuata da una disposizione di legge.

◆ **Pubblicità**

Per tutte le nomine o designazioni di competenza del Presidente viene operata una preventiva pubblicità tramite avviso pubblico da affiggere, di regola, all'Albo Pretorio provinciale e dei Comuni compresi nel territorio provinciale. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del posto da ricoprire, è rimessa alla discrezionale valutazione del Presidente l'attuazione di forme diverse di pubblicità, tramite la stampa, mezzi di comunicazione diversi, associazioni professionali, sociali, culturali, ecc.

L'avviso pubblico deve essere trasmesso in originale ad ogni componente il Consiglio e la Giunta provinciale contestualmente alla sua pubblicazione. L'avviso pubblico deve contenere i seguenti dati da intendersi necessari e non ostantivi di una maggiore pubblicità:

- Ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o la designazione;
- Requisiti di carattere generale e particolare nonché eventuali cause di incompatibilità o esclusione del nominando;
- Criteri di apprezzamento delle candidature.

Il predetto avviso pubblico deve restare affisso per giorni 15 naturali e consecutivi: entro e non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione è possibile attivare la procedura di candidatura secondo quanto appresso specificato.

◆ **Procedura di candidatura**

Possono proporre candidatura entro il termine di pubblicazione dell'avviso i seguenti soggetti:

- i soggetti interessati;
- i consiglieri provinciali;

- i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio provinciale;
- gli ordini e collegi professionali;
- le associazioni sindacali e di categoria locali;
- le associazioni culturali o sociali o sportive o di volontariato locali;

Ogni candidatura, da presentarsi in carta semplice, dovrà essere corredata da apposito curriculum ove siano precisati eventuali titoli accademici e di studio, esperienze professionali o comunque il possesso di requisiti attinenti all'incarico da ricoprire.

Insieme alla anzidetta proposta di candidatura dovrà essere prodotta dichiarazione resa dal candidato stesso mediante la quale venga dichiarata la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, l'insussistenza di cause ostative nella nomina alle cariche pubbliche, la disponibilità a collaborare con la Provincia nel perseguimento degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio provinciale, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

◆ Procedimento di scelta

Al fine di procedere all'esame delle proposte di candidature, il Presidente si avvale della collaborazione della Giunta provinciale.

La Giunta si esprime mediante parere non vincolante oppure, in caso di mancanza di candidature o in presenza di candidature non soddisfacenti, formulando una propria candidatura.

◆ Procedimento di nomina o designazione

Il Presidente, sentito il parere non vincolante e le proposte della Giunta, informa la Commissione Consiliare per le Nomine delle valutazioni e delle scelte effettuate. Quindi il Presidente procede, con proprio atto, alla nomina o designazione di propria competenza.

La nomina o designazione si ha per perfezionata nel momento in cui il nominato o designato dichiara per iscritto di accettarla, obbligandosi quindi ad osservare gli indirizzi generali di governo che la Provincia riterrà di definire per quanto concerne lo specifico ente, organismo od istituzione ove sarà chiamato a rappresentare la stessa Provincia.

Il nominato o designato riferisce nella sua attività al Presidente della Provincia almeno ogni 6 mesi.

◆ Procedimento di revoca

Il Presidente, sentito il parere non vincolante della Giunta, informa la Commissione Consiliare per le Nomine delle valutazioni e delle scelte effettuate. Quindi il Presidente procede, con proprio atto, alla revoca di propria competenza nei seguenti casi:

- sopraggiunta incompatibilità con l'incarico ricoperto;
- verificarsi di situazioni comportanti la ineleggibilità a cariche pubbliche, siccome stabilito dalla vigente normativa;

- comportamenti gravemente omissivi tali da rendere inefficace la rappresentanza della Provincia.

L'atto di revoca è comunicato alla Giunta ed al Consiglio provinciale.

- ◆ Nomine avvenute ad opera di assemblee di enti diversi alle quali il Presidente, o suo delegato, ha partecipato in qualità di legale rappresentante dell'Ente:

In tali casi deve essere tempestivamente informato il Consiglio provinciale, non appena avvenuta la nomina.

- ◆ Norma attuativa:

Gli indirizzi conferiti al Presidente nel testo sopra riportato restano in vigore sino allo scioglimento del Consiglio e quindi per tutta la tornata amministrativa. Il nuovo Consiglio dovrà quindi riesaminare la materia, approvando un nuovo testo. Se tuttavia il Consiglio neoeletto non provvederà tempestivamente in merito, il testo previgente continuerà a trovare applicazione sino all'approvazione del nuovo.

Nel caso che non sia stata ancora costituita la Commissione Consiliare per le nomine, le funzioni della stessa sono espletate dalla conferenza dei capigruppo.